

**SCHEMA DI
ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE
TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA – LAVORO E
DELLE RETI DI IMPRESE**

PREMESSO CHE

- La Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *"Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"* fornisce indicazioni volte a promuovere politiche innovative con un impegno sinergico dell'Unione;
- Europea e dei singoli Stati per una crescita dell'occupazione nei paesi dell'Unione;
- La Legge Regionale n. 23 del 6 dicembre 1999 *"Politiche regionali per la famiglia"* pone fra i suoi obiettivi quella di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico;
- La Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario"* nel sostenere lo sviluppo del welfare lombardo, afferma la centralità della persona e il sostegno alla famiglia quale nucleo fondamentale per la cura della persona, la flessibilità dei servizi e la libera scelta dei cittadini rispetto alle unità di offerta della rete sociale e socio sanitaria ed in particolare all'articolo 4 lettera c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;
- Il *Programma Regionale di Sviluppo per la X legislatura* (D.g.r. X/113 del 14 maggio 2013) individua nell'area Sociale - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - tra i risultati attesi, la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e le reti di imprese che offrono servizi di welfare;
- La Convenzione sottoscritta in data 16 luglio 2013 da Regione Lombardia con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, individua le modalità per la realizzazione del programma attuativo, approvato con D.g.r. n. 4560 del 19 dicembre 2012.

CONSIDERATO CHE

- Dalle attività di monitoraggio della fase sperimentale 2010-2013 delle Reti territoriali di Conciliazione Famiglia-Lavoro emerge la volontà di addivenire ad un concreto sviluppo ed ottimizzazione degli accordi stipulati;

- L'esigenza fondamentale di Regione Lombardia è di valorizzare la dimensione territoriale, quella più vicina alle esigenze delle famiglie e delle imprese;
- Il Piano triennale del lavoro promosso dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, pone l'attenzione sulla contrattazione di secondo livello come opportunità di sviluppo di un nuovo welfare aziendale;
- È importante garantire la sostenibilità delle azioni da intraprendere per favorire lo sviluppo di nuova progettualità e di una responsabilità diffusa sul tema conciliazione vita lavoro attraverso la co-progettazione e sottoscrizione di piani di azione territoriali;
- È necessario da una parte valorizzare e sostenere le buone pratiche esistenti nell'organizzazione del lavoro che permettono di ottimizzare le risorse umane e le loro potenzialità, rispettando le loro esigenze e specificità, attraverso una gestione attiva e innovativa del personale e la realizzazione di interventi di secondo welfare. Dai casi di best practice emerge infatti che queste misure determinano un valore aggiunto per le aziende favorendo la competitività del sistema economico stesso e il benessere della comunità;
- È necessario, partendo da singoli casi concreti, che forze pubbliche, private e del terzo settore condividano e concorrano alla realizzazione di un sistema di welfare integrato - in un'ottica di conciliazione multi dimensionale - proponendo soluzioni integrative all'azione istituzionale;
- E' necessario integrare le azioni inerenti la conciliazione Famiglia-Lavoro poste in essere dai differenti strumenti programmatici esistenti sui territori, attraverso un Piano integrato di azione territoriale;
- Regione Lombardia ha stabilito che gli accordi di partenariato pubblico - privato, per lo sviluppo delle reti territoriali di conciliazione, devono essere sottoscritti in ogni territorio entro il 31 marzo 2014;
- Regione Lombardia ha inoltre indicato che i piani territoriali di conciliazione devono essere presentati entro il 30 giugno 2014;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO I SEGUENTI SOGGETTI

.....

STIPULANO IL SEGUENTE

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE TERRITORIALI DI CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E DELLE RETI DI IMPRESE

Articolo 1 – Obiettivi

Il presente accordo intende imprimere un adeguato sviluppo alla valorizzazione della famiglia come soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, attivando un complesso di azioni e di interventi rivolti a donne e uomini di diverse generazioni, promuovendo ogni intervento congiunto teso al miglioramento della

conciliazione famiglia-lavoro, attraverso la collaborazione tra persone, famiglie, enti no profit, enti e istituzioni pubbliche, sistema imprese e parti sociali.

Con il presente accordo di collaborazione si intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni integrate volte a favorire la conciliazione famiglia lavoro, attraverso:

1. La creazione di una rete di partners pubblico-privati in grado di recepire e promuovere politiche concrete per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro nel territorio di riferimento;
2. L'implementazione dei processi di conciliazione con particolare attenzione alle micro piccole e medie imprese localizzate in Lombardia;
3. L'implementazione sul territorio e negli ambiti di intervento adottati delle azioni e degli interventi indicati con l'obiettivo di supportare concretamente il processo di definizione delle linee guida per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia lavoro e delle reti d'impresa 2014-2015, di cui alla dgr 1081/13;

Con l'obiettivo di lungo termine di:

- potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema economico territoriale;
- migliorare il benessere all'interno del nucleo familiare, con particolare riferimento alla condivisione dei compiti di cura e ad una migliore bilanciamento dei tempi della famiglia con quelli lavorativi;
- sostenere la libera partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici gravati da compiti di cura dei familiari;
- facilitare la diffusione delle buone pratiche e della cultura in tema di conciliazione, delle politiche dei tempi, del secondo welfare, della valorizzazione del personale, della organizzazione del lavoro;
- favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Articolo 2 – Oggetto

Regione Lombardia e soggetti aderenti all'accordo stabiliscono di collaborare, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 attraverso le seguenti aree di intervento:

1. Armonizzazione della programmazione territoriale: integrazione delle politiche di conciliazione indicate e sviluppate attraverso i Piani di Azione territoriali con gli altri strumenti della programmazione locale ed in particolare attraverso un potenziamento della contrattazione di secondo livello su forme integrative di welfare aziendale;
2. Informazione/formazione specifica: promozione e realizzazione di processi e percorsi territoriali inclusivi e partecipati che contribuiscano alla diffusione e al rafforzamento della cultura della conciliazione;
3. Offerta integrata dei servizi: organizzazione e coordinamento dei servizi e delle prestazioni per migliorarne l'accessibilità in base a costi, orari, logistica e mobilità, anche attraverso la promozione di partenariati pubblico-privati;
4. Innovazione organizzativa: nuove forme di pianificazione del lavoro e di misurazione e valutazione della prestazione lavorativa sia nelle Pubbliche Amministrazioni che nelle imprese profit e no-profit;

5. Comunicazione sul territorio: promozione dell'insieme e delle singole misure adottate per favorire la conciliazione al fine di garantire la diffusione di buone prassi e sollecitare la realizzazione di momenti di confronto.

Articolo 3 - Governance della Rete Territoriale di Conciliazione

I Soggetti aderenti del presente accordo adottano una specifica forma di governance per la Rete Territoriale di Conciliazione, che prevede la seguente articolazione:

- Una Cabina di Regia regionale;
- Un Capofila di Rete;
- Un Comitato di Valutazione e monitoraggio locali.

Articolo 4 – Cabina di Regia

A livello regionale, è istituita una Cabina di Regia composta da:

- Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, che presiede e convoca;
- Direzioni Regionali competenti;
- Consiglieria Regionale di Parità;
- Unioncamere Lombardia;
- ANCI;
- UPL.

La Cabina di Regia è incaricata di monitorare lo sviluppo e il consolidamento delle Reti e delle Alleanze territoriali e il buon andamento dei piani territoriali di conciliazione nel loro complesso, di consultare e formulare eventuali azioni correttive e indirizzi operativi sulla base dell'analisi periodica dei risultati raggiunti dalla realizzazione dei Piani territoriali di conciliazione.

Articolo 5 – Soggetto Capofila di Rete

È rappresentato dall'ASL per il tramite della Direzione Sociale. Ad esso è affidato il compito di coordinamento del complesso degli interventi attivati sul territorio e della responsabilità di coinvolgere ciascun soggetto sottoscrittore in tutte le fasi di governo, assicurando la piena realizzazione delle progettualità e dell'intero processo.

Il compito della ASL quale soggetto capofila delle Reti territoriali, è di garantire la sinergia e una logica di coordinamento complessivo del territorio di riferimento attraverso l'integrazione degli strumenti programmatici proposti e la presentazione a Regione Lombardia di non più di un Piano territoriale di conciliazione.

Il Soggetto Capofila di Rete, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, si impegna a convocare e coinvolgere nelle attività della Rete tutti i Soggetti Aderenti ai precedenti Accordi Territoriali, i quali a meno di espressa volontà di rinunciare, sono considerati parte integrante della Rete Territoriale di Conciliazione.

Il Soggetto Capofila si impegna altresì a conferire formalità alla partecipazione dei Soggetti Aderenti ai precedenti Accordi Territoriali, mediante la sottoscrizione di adesione al presente accordo.

Articolo 6 – Comitato di Valutazione e monitoraggio locale

Ogni Rete formerà un Comitato di Valutazione e monitoraggio locale composto necessariamente da ASL e STER territorialmente competenti, oltre che da soggetti individuati dalla Rete stessa.

Il Comitato di Valutazione e monitoraggio locale sarà chiamato a valutare le proposte progettuali predisposte dai Soggetti Capofila delle Alleanze territoriali che insistono nel territorio di competenza della Rete.

E' compito del Comitato di valutazione e monitoraggio locale la verifica della coerenza ed efficacia delle azioni proposte rispetto alle finalità di sviluppo del territorio in materia di conciliazione Famiglia - Lavoro, di crescita economica e coesione sociale, oltre al monitoraggio in itinere dei processi e azioni programmate.

Inoltre, Il Comitato ha il compito di verificare la copertura sul territorio del Piano territoriale di conciliazione proposto e, in caso, di integrare gli interventi proposti, attraverso la progettazione di nuove azioni.

Articolo 7 – Compiti dei soggetti aderenti alla Rete Territoriale

I soggetti aderenti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- rispettare le condizioni concordate ed indicate nel presente accordo;
- partecipare alla formazione e all'accompagnamento relativi all'implementazione operativa della Conciliazione Famiglia – Lavoro attraverso i Piani di azione territoriali;
- garantire una modalità operativa interna che favorisca la sinergia e la partecipazione dei soggetti aderenti all'accordo prevedendo incontri periodici finalizzati alla pianificazione delle attività e condivisione delle azioni comuni, attraverso il monitoraggio dell'andamento della rete e delle azioni sviluppate, lo scambio delle informazioni sui lavori in corso di attuazione e la valutazione di eventuali criticità emerse;
- individuando le azioni correttive per la prosecuzione ottimale delle attività programmate;
- promuovere un livello di compartecipazione, anche finanziaria, alla realizzazione delle iniziative e interventi di cui al presente accordo, in armonia con gli strumenti della programmazione regionale, sociosanitaria, locale ed economica;
- garantire la migliore sinergia possibile tra le iniziative oggetto dell'accordo e le azioni informative e formative a favore dei soggetti territoriali, della famiglia e delle pari opportunità;
- promuovere modalità di partnership con enti finanziatori terzi, quali ad esempio, le Fondazioni Bancarie, individuando altresì strategie efficaci di fund raising.

Ciascun soggetto capofila delle Alleanze che si andranno a formare nel territorio si interfacerà con il Soggetto Capofila di Rete (ASL).

Articolo 8 – Alleanze Territoriali di Conciliazione

All'interno della Rete Territoriale di Conciliazione possono formarsi liberamente più Alleanze Territoriali di Conciliazione.

Le Alleanze Territoriali devono rispondere all'esigenza di un più stretto rapporto con tutti gli strumenti della programmazione locale ed in particolare con i Piani di Zona, i quali possono gestire delle azioni o proporsi come capofila di un'alleanza territoriale.

Le strategie di sviluppo dell'Alleanza sono finalizzate a:

- Consolidare l'approccio integrato tra operatori locali all'interno del territorio di riferimento, evitando la costituzione di alleanze temporanee che si traducano nella mera sovrapposizione di eventi e iniziative autonome e di breve durata;
- Costruire partenariati pubblici-privati rappresentativi del territorio e capaci di raggiungere la "massa critica" sufficiente a incidere in modo determinante sullo sviluppo socioeconomico locale;
- Attivare e potenziare la cooperazione con altri territori e prevedere sviluppi extra-locali;
- Rimuovere, o almeno ridurre significativamente, i vincoli territoriali e gli ostacoli che impediscono la positiva realizzazione di prassi conciliative;
- Sviluppare l'integrazione tra ambiti disciplinari differenti e una più profonda e sistematica collaborazione tra il mondo sociale, sociosanitario e quello economico-imprenditoriale, anche attraverso la promozione di interventi di co-finanziamento.

Le Alleanze Territoriali, mediante il proprio Soggetto Capofila di Alleanza, dovranno pertanto presentare proposte progettuali alla Rete Territoriale, in particolare al Comitato di Valutazione e monitoraggio locale da questa istituito.

Il ruolo di capofila dell'Alleanza comporta altresì il coordinamento generale del progetto, la gestione delle risorse economiche attribuite allo stesso, l'assunzione di responsabilità in merito ai risultati attesi e alla modalità di utilizzo delle risorse, in quanto interlocutore unico del partenariato nei confronti della Regione Lombardia, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale, la rendicontazione economico-finanziaria e dei risultati ottenuti.

Articolo 9 – Composizione e Governance delle Alleanze Territoriali

Le Alleanze Territoriali dovranno essere costituite mediante accordo di partenariato sottoscritto da tutti i partecipanti, secondo le indicazioni fornite dalla ASL di riferimento. L'accordo può prevedere l'adesione successiva da parte di ulteriori soggetti.

L'Alleanza dovrà prevedere al suo interno la presenza di soggetti sia pubblici che privati e dovranno rappresentare un elemento fondamentale di trasversalità ed integrazione.

La composizione del partenariato o Alleanza dovrà essere coerente con gli obiettivi che si intendono perseguire e dimostrare di detenere le competenze e le

risorse necessarie al raggiungimento dei risultati che si intendono realizzare attraverso le proposte progettuali che le stesse presenteranno alla Rete territoriale competente.

L'accordo di partenariato nelle sue linee essenziali dovrà contenere:

1. I soggetti coinvolti e se si tratti di accordo chiuso o aperto;
2. Gli assetti organizzativi dell'Alleanza;
3. Gli assetti di governance dell'Alleanza;
4. Il Soggetto Capofila dell'Alleanza;
5. Gli impegni delle parti.

L'Alleanza dovrà nominare al suo interno un Soggetto Capofila che può essere scelto esclusivamente tra i soggetti pubblici partecipanti alla Alleanza.

Un soggetto può partecipare a più Alleanze Territoriali, ma non può essere contemporaneamente Soggetto Capofila di diverse Alleanze Territoriali.

Articolo 10 – Durata

Il presente accordo ha durata di due anni a decorrere dalla sua sottoscrizione, fatta salva la possibilità di aggiornamento nelle forme concordate dai sottoscrittori.

Articolo 11 - Monitoraggio e Verifica

Il percorso del monitoraggio e verifica verrà condotto su tre livelli:

1. Ogni soggetto capofila delle Alleanze è tenuto a individuare idonei strumenti atti a dettagliare l'evoluzione dell'azione in corso in termini quantitativi e qualitativi;
2. Il soggetto capofila delle Reti territoriali (ASL) è tenuto a raccogliere, catalogare le diverse azioni e interventi avviati sul territorio di propria competenza attraverso il monitoraggio di specifici indicatori di risultato concordati con Regione Lombardia e atti a misurare a livello qualitativo e quantitativo l'evoluzione dei Piani di Azione territoriale;
3. La Regione Lombardia è tenuta a raccogliere in modo sistematico i risultati di monitoraggio relativi ai singoli territori.

Articolo 12 - Disposizioni finali

Il presente accordo è vincolante per le parti che lo sottoscrivono.

Letto e sottoscritto

www.AlboPretorionline.it 10/04/14